DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA BENZENE

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalita' e il calendario fissati dalla stessa direttiva. A partire dal 1 marzo 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1000 m cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovra' essere attrezzata con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. Entro il 30 dicembre 1995 il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanita', dei trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare sulle auto nuove. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attivita' di distribuzione dei carburanti.

Versione in vigore dal 30 novembre 1995, non più in vigore dal 30 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-dell-inquinamento-508-1995/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it